



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Daniela Allegrini, pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 2016 con ricorso depositato in data 30.06.2016
da

rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio D'Avino

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

non costituito

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova del 23.05.2016

Con ricorso depositato in data 30.05.2016, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza in epigrafe indicato, con il quale la Commissione decideva di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione internazionale sussidiaria o in ulteriore subordine, quella umanitaria.

che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto che i fatti narrati a sostegno della domanda di protezione internazionale dal ricorrente non fossero credibili.

Questi, in estrema sintesi, ha raccontato di essere cittadino nigeriano, originario di Awka, nella regione di Anambra e di aver vissuto nella città di Aguleri, dove lavorava in un negozio. Per questioni ereditarie suo padre e suo zio hanno avuto un violento diverbio in quanto lo zio, dopo le divisioni, si sarebbe appropriato di un terreno del padre ed avrebbe iniziato a costruirvi una casa. Il padre arrivato sul posto avrebbe preso a bastonate il fratello, zio del ricorrente, e accoltellato un



operaio che stava lavorando alla costruzione. Entrambi sarebbero rimasti uccisi. Questo succedeva il 5 gennaio, lui non era presente ai fatti ma veniva informato del delitto e della fuga del padre che si era reso irreperibile, dalla sorella e da una vicina di casa; giunto dopo tre giorni sul posto veniva minacciato con un coltello da un cugino che voleva vendicare la morte del proprio padre. Temendo per la sua vita vendeva i propri averi e fuggiva in Libia e da lì in Italia.

Il Ministero non si costituiva.

Nel corso del procedimento, all'udienza del 9 gennaio 2017 veniva sentito il ricorrente con l'ausilio di un interprete di sua fiducia.

Va preliminarmente rilevato che può attribuirsi la qualifica di rifugiato e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che <<cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese>>, oppure a colui che <<apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10>>.

Va dunque osservato che la qualifica di rifugiato può essere attribuita solamente a colui che sia perseguito ovvero tema di esserlo per specifici motivi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione;

rilevato come il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti possa sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione;

rilevato come affinché ricorra il requisito del timore di subire atti persecutori al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato sia necessario che detto timore sia fondato e, quindi, che il richiedente protezione internazionale abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato ovvero che di simili persecuzioni siano rimasti vittima altri del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero altri individui che si trovano nella sua medesima situazione (art. 4, DLgs. 251/2007);

rilevato come ogni valutazione di fondatezza del timore di persecuzione debba essere effettuata tenuto conto della personale condizione e delle specifiche caratteristiche del richiedente protezione internazionale (art. 3, co. 3, lett. C, DLgs. 251/2007);

osservato come, a mente dell'art. 7, DLgs, 251/2007, debbano considerarsi atti di persecuzione quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali;

rilevato come gravi violazioni dei diritti umani fondamentali possano assumere la forma di: << a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia>>;

rilevato come, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, possa attribuirsi rilevanza, quale agente persecutore, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a



soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

rilevato come, quanto al regime dell'onere della prova nella materia in trattazione, <<sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova>> (cass. civ. 16221/2012).

Osservato come, nel concreto caso in esame, non vengano adottati motivi di persecuzione connessi a ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e che il ricorrente domanda il riconoscimento della qualifica di rifugiato ed in subordine della protezione sussidiaria sul presupposto di una vicenda di natura personale, legata ad un fatto delittuoso ad opera di un parente, fatto che lo esporrebbe a vendette e ritorsioni, va ritenuta la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente di protezione internazionale stante l'impossibilità di qualificarlo quale rifugiato.

Rilevato come possa attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla protezione sussidiaria e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che è <<cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese>>;

rilevato come per accedere all'istituto della protezione sussidiaria sia necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno;

rilevato come per grave danno, ai fini dell'istituto in analisi, rilevino: << a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale >>;

rilevato come, ai fini del riconoscimento dello status di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria, possa attribuirsi rilevanza, quale agente persecutore, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare.

Quanto alla situazione della Nigeria, paese di origine del richiedente, va ricordato che tortura e altri maltrattamenti sono rimasti una pratica ampiamente diffusa da parte di polizia ed esercito e molto frequenti sono stati i casi di esecuzione extragiudiziale, estorsione, detenzione arbitraria e prolungata.

Inoltre i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo islamico terroristico Boko Haram e la zona di confine tra il nord musulmano ed il sud del Paese cristiano e animista generano persecuzioni ai danni di molti villaggi con uccisioni indiscriminate. Ma anche le condizioni di vita nella zona da cui proviene il ricorrente, seppure meno drammatiche di quelle presenti in altre parti della Nigeria, non possono ritenersi esenti da



possibili conflitti e il quadro sopra rappresentato, denotante una situazione di conflitto in tutto il Paese, violenze di matrice religiosa, sparizioni forzate, è confermato dal rapporto dell'anno 2014 sullo stato socio-politico della Nigeria redatto da Amnesty International.

Nel caso di specie, il Tribunale, pur condividendo le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla veridicità dei fatti narrati dal ricorrente per le ragioni illustrate nel provvedimento di diniego, ritiene che non sussistano comunque (cioè anche muovendo dall' ipotesi che la vicenda esposta sia vera) i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dall' art. 14 del D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto non appare concreto e reale il timore, manifestato da Nweke Nonso di persecuzione personale e diretta inteso nel senso previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Resta invece da esaminare la richiesta di protezione umanitaria avanzata dal ricorrente che è stata rigettata dalla Commissione Territoriale con una motivazione apodittica.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria in forza del D. Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale del D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 evidenzia tale diversità. Stabilisce la norma che *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6".* Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che l'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, include la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Nella vicenda esposta sono ravvisabili elementi tali da integrare gravi motivi di carattere umanitario, in virtù dei quali gli atti vanno trasmessi al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente ha motivato la ragione della fuga dalla Nigeria per la sua condizione personale di figlio di un omicida che teme la vendetta dei parenti dell'ucciso.

Le dichiarazioni del ricorrente sono scarsamente coerenti (non si sarebbe avvalso della protezione della polizia, in sede di audizione avanti il Tribunale le persone uccise dal padre sono due, oltre al padre anche un operaio ucciso con il coltello allorché avanti alla commissione veniva raccontato solo del padre ucciso a colpi di bastone, le sorelle sono rimaste al paese senza temere vendette da parte del cugino, ha dimesso le foto degli uccisi solo nel corso del procedimento di impugnazione) ma non sono in contrasto con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

Rilevato, dunque, che può essere riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria al cittadino di un Paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali che non consentano l' allontanamento dal territorio nazionale;

rilevato che i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia possono corrispondere a: obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongano allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; obblighi di



protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;

considerato che tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria rientrano particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente, ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altro forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, "possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Va nel caso di specie riconosciuta la vulnerabilità del soggetto che nell'ipotesi dovesse rientrare in Nigeria dovrebbe nuovamente affrontare difficili situazioni, non ha più il negozio, alienato per procurarsi il denaro per la fuga, dovrebbe cercarsi un lavoro che gli consenta di vivere dignitosamente, allorquando in Italia ha iniziato un percorso di inserimento, come da documentazione dimessa.

Alla luce di tali motivi, il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza deve essere annullato *in parte qua* e deve essere ordinata - ex art. 32 comma 3 del D.Lgs. 2008, n. 25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;

- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a _____ nato in Nigeria il _____ (alias _____) c.f. _____, del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

visto l'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino del compenso liquidato in € 1.000,00, per competenze professionali, oltre IVA e CPNA sull'imponibile e spese generali del 10%.

Si comunichi alle parti e al PM

Venezia, 25/05/2017

Il giudice
Daniela Allegrini

